



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

*Direzione generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legge del 18 maggio 2006, n. 181 convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233 che istituisce il Ministero dello Sviluppo Economico a cui sono trasferite le funzioni del Ministero delle Attività Produttive.
- VISTO l'art. 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero delle Attività Produttive, il "Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica";
- VISTO il D.L.vo 27 luglio 1999, n. 297, riguardante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" ed in particolare, l'art. 7, comma 1, che stabilisce, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, ci si debba avvalere di esperti iscritti in apposito elenco, previo accertamento dei requisiti di qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca;
- VISTO l'art. 10 comma 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 16 gennaio 2001 contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
- VISTA la Circolare 11 maggio 2001, n. 1034240;

CMR

- VISTE le Convenzioni che regolano i rapporti tra il Ministero e i gestori stipulate in data 2 agosto 2001 ed in particolare gli atti aggiuntivi stipulati in data 25 luglio 2003 con i quali è stata apportata una modifica alle disposizioni relative alla nomina degli esperti;
- VISTO il decreto direttoriale 31 luglio 2003, Nuove procedure di Nomina degli Esperti;
- VISTO il Decreto 7 aprile 2006 di istituzione dell'Albo degli esperti in materia di innovazione tecnologica presso il Ministero delle Attività Produttive, registrato alla Corte dei Conti in data 16 maggio 2006, n. 1081.

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'esame degli aspetti tecnici e dei contenuti tecnologici dei programmi di sviluppo precompetitivo presentati ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, gli uffici competenti e le banche concessionarie si avvalgono degli esperti inseriti nell'Albo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto 27 aprile 2006.

Articolo 2

1. L'esperto, scelto sulla base della sua onorabilità, qualificazione scientifica ed esperienza professionale con riferimento al settore ed al comparto produttivo nel quale rientra il programma di sviluppo precompetitivo, è incaricato, per ogni singola iniziativa, dal Direttore Generale della Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, su proposta dell'Ufficio competente.
2. In linea prioritaria saranno scelti professori ordinari o associati di Università, quindi dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli Enti Pubblici di Ricerca, dell'ENEA e dell'ASI, ed infine personalità in possesso di esperienza tecnico-scientifica in una struttura pubblica o privata.

Articolo 3

1. L'esperto prescelto sarà tenuto a dichiarare l'assenza di coinvolgimento e/o interesse diretto o indiretto nel progetto per il quale deve esprimere la propria valutazione ed a comunicare non appena venga a conoscenza, l'insorgere di una causa ostativa della imparzialità a Lui richiesta.
2. Dovrà astenersi dal partecipare alla valutazione dei progetti che, nell'ambito dei gruppi di lavoro, di cui al successivo art. 5, l'esperto che in qualsiasi momento acquisisce le informazioni dalle quali evince un suo interesse diretto o indiretto nei progetti da esaminare. Nel caso in cui, quanto sopra detto si verifichi, il Panel verrà integrato da un funzionario dell'Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico.

CI (IRI)


3. Nell'espletamento del proprio incarico l'esperto è assoggettato alla disciplina dell'Ordinamento Giuridico Italiano sulla responsabilità civile, penale ed amministrativa facente capo al Consulente Tecnico.

Articolo 4

1. Per la fase relativa alla concessione dei benefici, l'esperto, deve valutare l'innovatività e la validità tecnologica del programma, nonché la congruità dei costi e la capacità del soggetto richiedente a svilupparlo. A tal fine deve predisporre una relazione tecnica secondo lo schema stabilito dal Ministero. Deve inoltre fornire tutti gli approfondimenti ed i chiarimenti che saranno richiesti dalla banca concessionaria, a fronte di analoghe richieste da parte del Comitato Tecnico o del Ministero.
2. Per la fase relativa alla realizzazione del programma ed al controllo finale, l'esperto deve valutare il corretto svolgimento delle attività che sono state approvate ed il raggiungimento degli obiettivi anche con riferimento ai costi esposti e deve predisporre una relazione tecnica conclusiva secondo lo schema stabilito dal Ministero.
3. Per le finalità di cui ai punti 1 e 2, l'esperto sarà inoltre tenuto ad effettuare, unitamente a personale della banca concessionaria, apposite visite presso gli stabilimenti del soggetto richiedente nei quali viene svolto il programma.

Articolo 5

1. Per la fase istruttoria, possono essere costituiti gruppi di lavoro con un minimo di tre esperti per specifici settori e comparti e/o aree tecnologiche per la valutazione dell'ammissibilità dei programmi anche in relazione ai settori ammissibili alle agevolazioni. Tali esperti dovranno predisporre ed approvare collegialmente per ogni singolo progetto una scheda di valutazione, secondo il modello fornito dall'Ufficio, che contenga il giudizio e le motivazioni che lo hanno determinato.

Articolo 6

1. L'esperto, nell'ambito dell'incarico ricevuto ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5, è tenuto a fornire tutti gli approfondimenti che si rendessero necessari in ogni fase del procedimento, anche successivamente alla conclusione del programma. Per casi di particolare rilevanza si potrà prevedere l'ampliamento dell'incarico.
2. Il Ministero, inoltre, con specifico incarico potrà avvalersi degli esperti per la formulazione di pareri su particolari questioni di competenza.

Articolo 7

1. Agli esperti che svolgono le attività di cui all'art. 4 è attribuito un compenso, sia per programma singolo che congiunto da parte di più soggetti, calcolato sull'ammontare

complessivo dell'iniziativa, secondo la seguente formula: $compenso \text{ (in euro)} = 5.000,00 \times (1 + (importo \text{ iniziativa} - 5 \text{ milioni}) / 20 \text{ milioni})$. Per programmi il cui importo è superiore a 25 milioni di euro, il compenso verrà calcolato con la formula suddetta per tale importo massimo maggiorato in ragione di euro 1.000,00 ogni 5 milioni di euro di investimento eccedenti detto limite.

2. Il compenso sarà corrisposto in due quote di pari importo, la prima, relativa alla fase di concessione, successivamente all'esame del programma da parte del Comitato Tecnico e la seconda, relativa alla fase di svolgimento del programma e controllo finale, successivamente alla consegna della relazione conclusiva sulla realizzazione del programma da parte della Banca.

Articolo 8

1. Per gli incarichi di cui all'art. 5 del presente decreto viene corrisposto un compenso forfetario compreso tra euro 3.000 e 5.000 individuato dall'Ufficio sulla base della quantità e della complessità dei progetti ed approvato dal Direttore Generale del Coordinamento degli incentivi alle imprese.

Articolo 9

1. Per eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive ritenute necessarie dall'Ufficio e richieste ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, sarà corrisposto all'esperto un compenso fisso onnicomprensivo di euro 1.000.

Articolo 10

1. Per gli incarichi svolti al di fuori della sede di servizio, agli esperti spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, così come per ultimo stabilito dall'art. 213 all'art. 216 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 11

1. Gli oneri relativi alla valutazione effettuata dagli esperti gravano, sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Roma, **15 NOV. 2006**

Il Direttore Generale
(Massimo Goti)

